

Legge regionale 22 giugno 1999, n. 9
“Legge sulla montagna. Ecologia.”

pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* n. 19, Supplemento Ordinario n. 1, del 10 luglio 1999 -
G.U. 29 gennaio 2000, n. 4, serie speciale, n. 3

Omissis

Articolo 55 - Informatica e telematica

1. Per superare le difficoltà che le popolazioni montane incontrano per usufruire di alcuni servizi di amministrazioni pubbliche e di enti che gestiscono servizi di interesse pubblico e che non hanno uffici decentrati nei comuni montani, la Regione, in applicazione dell'art. 24 della legge n. 97/1994, d'intesa con le comunità montane, promuove accordi con le amministrazioni e gli enti interessati, al fine di realizzare servizi integrati, attraverso il miglioramento e l'ampliamento dell'informatizzazione e dei collegamenti telematici tra gli enti, nella logica di una rete integrata della pubblica amministrazione.
2. Per garantire agli utenti pubblici e privati l'accesso alle informazioni ed ai servizi delle pubbliche amministrazioni e degli enti di cui al comma 1, la comunità montana, anche in accordo con i comuni interessati, predispone proposte per l'organizzazione e la localizzazione di sportelli telematici.
3. Per garantire l'adeguata estensione delle reti telematiche nelle aree montane e favorire altresì la localizzazione di imprese e lo sviluppo del telelavoro ed al fine di collegare i comuni montani in reti telematiche che prevedano, di norma, quali nodi principali le comunità montane, la Regione promuove accordi con lo Stato e i gestori delle reti stesse.

Omissis